

## **C12600 - LIFENET/OSPEDALE DI ERBA**

*Provvedimento n. 31139*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 marzo 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da Lifenet S.p.A., pervenuta in data 15 gennaio 2024;

VISTA la richiesta di informazioni supplementari inviata alle Parti in data 7 febbraio 2024;

VISTA la risposta della società Lifenet S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 28 febbraio 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Lifenet S.p.A. (di seguito, "Lifenet") è una società attiva, direttamente e tramite controllate, nel settore della sanità privata anche accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (di seguito "SSN") e, in particolare, nella fornitura di prestazioni a carattere ambulatoriale e ospedaliero. La società è controllata congiuntamente da Exor N.V. (di seguito, "Exor") e Invin S.r.l. (di seguito, "Invin") che detengono, rispettivamente, il 44,67% e il 54,13% del suo capitale sociale<sup>1</sup>. Il fatturato realizzato in Italia da Lifenet, nel 2022, è stato pari a [100-532]<sup>\*</sup> milioni di euro.

**2.** Exor è una *holding* di diritto olandese, soggetta al controllo esclusivo di Giovanni Agnelli B.V., a sua volta *holding* di partecipazioni di diritto olandese (che non svolge direttamente alcuna attività economica) e i cui azionisti sono persone fisiche<sup>2</sup>. Invin è una *holding* di diritto italiano il cui capitale sociale è detenuto da due persone fisiche. Nell'anno 2022, Exor ha realizzato, in Italia, un fatturato consolidato pari a circa [4-5] miliardi di euro. Invin, in ragione della circostanza che la sua attività è limitata alla gestione della partecipazione in Lifenet, non ha realizzato alcun fatturato nell'esercizio 2022.

**3.** Ospedale di Erba S.r.l. (di seguito, "Ospedale di Erba", "Target" o "NewCo") è una società di nuova costituzione<sup>3</sup> detenuta interamente dalla Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (di seguito, "Fatebenefratelli"), ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto. Quest'ultimo ha conferito nella Target il complesso aziendale organizzato per l'esercizio dell'attività sanitario-ospedaliera nella struttura "Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli", sita a Erba (CO). Il fatturato realizzato interamente in Italia dalla Target, nell'anno finanziario 2022, è stato di [32-100] milioni di euro.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**4.** L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Lifenet, dell'intero capitale sociale di Ospedale di Erba.

**5.** La *ratio* dell'operazione si rinviene nell'intenzione di Lifenet di ampliare la propria attività<sup>4</sup>.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**6.** L'operazione comunicata, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di

---

<sup>1</sup> [Cfr. provvedimento n. 30158 del 17 maggio 2022, C12452 - Exor-Invin/Lifenet, in Bollettino n. 21/2022, con cui l'Autorità ha autorizzato l'acquisizione, da parte di Exor, del controllo congiunto di Lifenet (precedentemente controllata in via esclusiva da Invin). Il restante 1,20% del capitale sociale di Lifenet è detenuto da GBH S.p.A..]

<sup>\*</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [Exor è attiva, per il tramite di società controllate, in diversi comparti merceologici, tra cui la produzione e vendita di veicoli industriali e commerciali, la produzione e vendita di autoveicoli di lusso, il settore calcistico italiano, l'editoria e il luxury lifestyle. Si precisa che, eccetto per la partecipazione detenuta in Lifenet, Exor non è attiva nel settore sanitario in Italia.]

<sup>3</sup> [Trattandosi di società di nuova costituzione, non sono disponibili i bilanci di NewCo relativi agli ultimi tre esercizi finanziari.]

<sup>4</sup> [Lifenet è già presente in Lombardia con le seguenti strutture sanitarie: Centro Medico Visconti di Modrone S.r.l., Eyecare Clinic S.r.l. e CAB S.r.l.]

applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

#### **IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE**

##### ***I mercati rilevanti***

**7.** Sotto il profilo merceologico, i mercati che rilevano nell'operazione sono quelli in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia<sup>5</sup>:

- i) il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali;
- ii) il mercato dei servizi sanitari ospedalieri.

##### ***Il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali***

**8.** Il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali interessa le prestazioni previste dal Nomenclatore tariffario Regionale delle Prestazioni Specialistiche, erogabili presso strutture sanitarie ad assistiti non in regime di ricovero. Le prestazioni ambulatoriali possono essere erogate sia da strutture pubbliche facenti capo al SSN sia da strutture private e/o professionisti in regime di accreditamento con il SSN o al di fuori di detto regime. Inoltre, tali prestazioni sono effettuate presso gli ambulatori specialistici, *intra* ed extraospedalieri, presso le strutture residenziali o semiresidenziali e presso il domicilio del paziente.

**9.** Secondo i precedenti nazionali citati dal lato dell'offerta, il mercato in esame potrebbe essere a propria volta distinto in ragione della natura pubblica o privata dei soggetti erogatori di tali servizi. Inoltre, un'ulteriore segmentazione dei predetti mercati del prodotto potrebbe essere effettuata in ragione del regime delle prestazioni erogate (*i.e.*, prestazioni rese attraverso il SSN e prestazioni rese in regime privatistico). Ciò in quanto, dal lato della domanda, i pazienti che si rivolgono a strutture pubbliche o private accreditate pagano solo il c.d. *ticket* sanitario - di importo variabile in funzione della prestazione richiesta, del reddito e della regione in cui si trova la struttura - mentre la parte rimanente è a carico del SSN secondo tariffe stabilite a livello regionale. Diversamente, i pazienti che effettuano una prestazione sanitaria in regime privatistico (presso una struttura privata) sopportano l'intero costo della prestazione. In ogni caso, nei suoi precedenti l'Autorità ha lasciato aperta l'esatta definizione merceologica del mercato considerato.

**10.** Nel caso di specie, non è necessaria una precisa delimitazione dell'ambito merceologico, dal momento che la valutazione della stessa non muterebbe.

**11.** Quanto alla dimensione geografica, l'Autorità ha finora ritenuto che il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali abbia dimensione regionale, in considerazione: (i) del vincolo di prossimità con il luogo di cura che caratterizza le esigenze della domanda; e (ii) del quadro normativo italiano, che prevede la regolazione a livello regionale dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento<sup>6</sup>.

**12.** Tuttavia, l'analisi dei flussi degli utenti che accedono a prestazioni ambulatoriali dimostra che sarebbe possibile ipotizzare una estensione geografica inferiore del mercato in esame, ad esempio provinciale. Infatti, dalle informazioni fornite dalle Parti nel caso in esame, risulta che oltre il [75-80%] del campione di utenti considerati che accedono a prestazioni ambulatoriali provengono dalla medesima provincia in cui è ubicata la struttura considerata. Inoltre, l'estensione geografica del mercato rilevante potrebbe altresì variare a seconda della tipologia di prestazione e/o dalla rilevanza della struttura in relazione a una specifica patologia.

**13.** Gli elementi acquisiti appaiono propendere per una dimensione geografica locale. Tuttavia, l'esatta delimitazione geografica del mercato può essere lasciata aperta, non essendo nel caso di specie necessario definire compiutamente delle *catchment area* date le limitatissime sovrapposizioni orizzontali a livello provinciale.

##### ***Il mercato dei servizi sanitari ospedalieri***

**14.** Con riguardo al mercato dei servizi sanitari ospedalieri, l'assistenza di natura ospedaliera prevede l'erogazione di prestazioni anche in regime di ricovero. Con riguardo ai servizi sanitari a carattere ospedaliero è possibile individuare due categorie di soggetti erogatori, a seconda della natura, pubblica o privata, degli stessi. Per quanto riguarda i primi, alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere è consentita l'erogazione di servizi ospedalieri nonché di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio, avvalendosi indifferentemente di propri presidi, di altre istituzioni sanitarie (pubbliche o private) e/o di professionisti privati. Le strutture private forniscono invece servizi sanitari ospedalieri in regime di accreditamento con il SSN, ovvero al di fuori di tale regime<sup>7</sup>.

**15.** In modo analogo al mercato dei servizi sanitari ambulatoriali, secondo i precedenti nazionali citati, dal lato dell'offerta, il mercato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero potrebbe essere a propria volta distinto in ragione della natura pubblica o privata dei soggetti erogatori di tali servizi. Inoltre, un'ulteriore segmentazione dei

<sup>5</sup> [Cfr., tra gli altri, provvedimento n. 28365 del 30 settembre 2020, C12322 - Dws Alternatives Global Limited/Medipass, in Bollettino n. 41/2020 e provvedimento n. 25067 del 7 agosto 2014, C11953 - Humanitas/Presidio Sanitario Gradenigo, in Bollettino n. 34/2014.]

<sup>6</sup> [Cfr. provvedimento n. 28365 del 30 settembre 2020, C12322 - Dws Alternatives Global Limited/Medipass, cit. e provvedimento n. 25067 del 7 agosto 2014, C11953 - Humanitas/Presidio Sanitario Gradenigo, cit..]

<sup>7</sup> [Cfr. provvedimento n. 23630 del 30 maggio 2012, C11615 - Velca/Ospedale San Raffaele, in Bollettino n. 22/2012.]

predetti mercati del prodotto potrebbe essere effettuata in ragione del regime delle prestazioni erogate (*i.e.*, prestazioni rese attraverso il SSN e prestazioni rese in regime privatistico). Ciò in quanto i pazienti che si rivolgono a strutture pubbliche o private accreditate pagano solo il c.d. ticket sanitario - di importo variabile in funzione della prestazione richiesta, del reddito e della regione in cui si trova la struttura - mentre la parte rimanente è a carico del SSN secondo tariffe stabilite a livello regionale. Diversamente, i pazienti che effettuano una prestazione sanitaria in regime privatistico (presso una struttura privata) sopportano l'intero costo della prestazione. In ogni caso, nei suoi precedenti l'Autorità ha lasciato aperta l'esatta definizione merceologica del mercato considerato.

**16.** Anche nel caso di specie, non è necessaria una precisa delimitazione dell'ambito merceologico, in quanto la valutazione della stessa non muterebbe dal momento che la concentrazione non determina sovrapposizioni orizzontali non essendo Lifenet attiva in tale mercato.

**17.** Quanto alla dimensione geografica, anche in tale caso l'Autorità ha ritenuto che il mercato dei servizi ospedalieri abbia dimensioni regionali, in considerazione: (i) del vincolo di prossimità con il luogo di cura che caratterizza le esigenze della domanda; e (ii) del quadro normativo italiano, che prevede la regolazione a livello regionale dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento<sup>8</sup>. Tuttavia, ricorrono le medesime considerazioni fatte in precedenza in merito alla possibilità che la delimitazione geografica del mercato rilevante possa variare considerando diversi aspetti quali, a mero titolo di esempio, la rilevanza della struttura sanitaria nel trattamento di una determinata patologia.

**18.** Tuttavia, anche con riferimento all'estensione geografica del mercato rilevante, nel caso di specie, per le ragioni sopra riportate, l'esatta delimitazione della stessa non appare necessaria.

### ***Gli effetti dell'operazione***

**19.** L'operazione comunicata non appare idonea a determinare effetti distorsivi per la concorrenza considerate le quote di mercato esigue detenute dalle Parti nei mercati rilevanti.

**20.** Infatti, nel mercato della fornitura di prestazioni a carattere ambulatoriale a esito dell'operazione, le Parti deterranno una quota congiunta, calcolata in valore a livello provinciale (in particolare, nella provincia di Como, unica provincia in cui NewCo è attiva), inferiore all'[1-5%], data dalla quota di Lifenet pari all'[1-5%] e della Target [*inferiore all'1%*].

**21.** Per quanto riguarda invece il mercato regionale della fornitura di prestazioni a carattere ospedaliero, si osserva che l'operazione non dà luogo ad alcuna sovrapposizione delle attività delle Parti, in quanto Lifenet non detiene né gestisce alcuna struttura ospedaliera in Lombardia.

**22.** Infine, nei predetti mercati rilevanti sono attivi numerosi e qualificati concorrenti, i quali individualmente detengono una quota di mercato superiore rispetto a quelle delle parti. Pertanto, l'operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale nei mercati in parola.

**23.** Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>8</sup> [Cfr. provvedimento n. 28365 del 30 settembre 2020, C12322 - *Dws Alternatives Global Limited/Medipass*, cit. e provvedimento n. 25067 del 7 agosto 2014, C11953 - *Humanitas/Presidio Sanitario Gradenigo*, cit..]